



**Prefettura-  
Ufficio Territoriale del Governo  
di Alessandria**



**Comune di  
Casale Monferrato**

## **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

**ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata  
relativamente agli interventi urgenti di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di  
Casale Monferrato**



## PREMESSO CHE

- un'efficace politica di contrasto alla criminalità organizzata necessita di una responsabile attività di prevenzione per garantire principi di libertà di impresa e della concorrenza leale;
- la sfavorevole congiuntura economica, che ha prodotto effetti negativi anche nel territorio casalese, potrebbe costituire un ulteriore fattore determinante di fenomeni di infiltrazione nei confronti del tessuto imprenditoriale sano ed ancora immune da azioni distorsive del mercato poste in essere dalla delinquenza mafiosa, con grave pregiudizio inoltre delle finalità di sostegno alla ripresa produttiva, attuata anche attraverso il rilancio degli investimenti finanziari pubblici;
- è intendimento di questa Prefettura – U.T.G., nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica di prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione della criminalità nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
- è parimenti volontà del Comune di Casale Monferrato assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza negli investimenti pubblici da realizzare mediante appalti di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione criminale, garantendo al contempo la regolarità dei cantieri e tutelando la sicurezza antinfortunistica e contro le malattie professionali nonché il rispetto dei diritti salariali, contributivi ed assicurativi dei lavoratori;
- si rende pertanto necessario per gli Organi della Pubblica Amministrazione, impegnati ad evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata, in grado di coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalla Forze di Polizia;

## ATTESO CHE

- con decreto del Prefetto di Alessandria n.428/14.1./Gab. del 12.08.2004 è stato costituito – in attuazione del Decreto Interministeriale 14.03.2003, emanato ai sensi dell'art.15 – comma 5 – del D. Lgs 20.08.2002 n.190, disciplinante le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle “grandi opere” un apposito Gruppo Interforze, composto da rappresentanti della Prefettura – U.T.G., della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria, della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Torino e del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

P

el<sup>2</sup>



- il suddetto Gruppo Interforze ha il compito di svolgere accertamenti sulle imprese aggiudicatarie di appalti, di sub-appalti, di sub-contratti in genere, per acquisire elementi informativi utili ad individuare gli effettivi titolari e verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;
- l'art.15 della Legge 07.08.1990 n.241, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- un valido strumento di prevenzione avanzata per incidere sul fenomeno sopra indicato e che possa coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive svolte dalle Forze di Polizia e dall'Autorità Giudiziaria è rappresentato dal "protocollo di legalità"
- il 23 giugno 2010 il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
- in data 15 luglio 2014 il Ministero dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

#### VISTI

- l'art.2 della legge 15.07.2009 n.94 che ha esteso il potere del Prefetto di disporre di accessi ed accertamenti nei cantieri interessati dall'esecuzione dei lavori pubblici, attraverso il Gruppo di Interforze, istituito presso la Prefettura;
- la citata direttiva del Ministro dell'Interno in data 23.06.2010;
- la legge 13.08.2010 n.136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di informativa antimafia", con la quale sono stati introdotti rigidi controlli volti a scongiurare traffici illeciti da parte di soggetti collusi con le organizzazioni mafiose, quali le norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i.;
- la legge 06.11.2012 n.190 e s.m.i. ed in particolare l'art.1 – comma 53- che ha individuato un elenco di attività maggiormente esposte a rischio infiltrazione mafiosa, in relazione alle quali è prevista l'istituzione presso ogni Prefettura di



elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

- il d.p.c.m. 18.4.2013;
- la legge n. 114 in data 11.8.2014;
- il D. Lgs n. 153 del 13.10.2014;
- la nota n. 11001/119/12(1) in data 27.1.2016 con cui il Ministero dell'Interno ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente protocollo;

Tutto ciò premesso tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, nella persona del Prefetto Romilda Tafuri ed il Comune di Casale Monferrato, nella persona del Sindaco Concetta Palazzetti,

## SI CONVIENE

### Art. 1 (Finalità)


Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore dei pubblici appalti, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere.

I principi di cui al presente protocollo dovranno essere ritenuti applicabili, per quanto compatibili, agli appalti finanziati, ai sensi dell'art.1, commi 50 e 51 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), al fine di presidiare la sicurezza e la legalità sul territorio e di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

### Art. 2 (Controlli antimafia)

Il Comune di Casale Monferrato (di seguito indicato come Stazione appaltante), si impegna a richiedere alla Prefettura di Alessandria le informazioni antimafia di cui all'art.91 del D. Lgs. 159/2011, oltre che per i casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di cui all'art.1 di importo superiore a € 150.000,00, per i sub-contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a € 100.000,00 ed in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili"

- Trasporto di materiali a discarica
- Trasporto e smaltimento rifiuti
- Fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti
- Acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra



- Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
- Fornitura di ferro lavorato
- Fornitura e/o trasporto di bitume
- Noli a freddo di macchinari
- Fornitura con posa in opera e noli a caldo
- Servizio di autotrasporto
- Guardiania di cantiere

Art. 3  
(Informative antimafia)

La Stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché ai familiari conviventi.

Esperate le procedure e prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art.91 del D. Lgs. 159/2011

Decorsi 30 giorni dalla richiesta, ovvero 75 giorni quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, ovvero – nei casi d'urgenza – immediatamente, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa. In questo caso, si applica quanto disposto dall'art.92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione Appaltante non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l'aggiudicazione o negherà l'autorizzazione al sub-appalto ed intimerà all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del sub-contratto.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Stazione Appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura – UTG competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Alessandria e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art.91 del D.Lgs. 159/2011, che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione in ordine agli assetti societari degli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività e fino al loro espletamento.

Le comunicazioni dei dati di cui sopra potranno essere effettuate anche su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra le parti interessate.



Art. 4  
(Clauseole)

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione Appaltante si impegna a prevedere nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato le seguenti clauseole che dovranno essere esplicitamente accettate dall'impresa aggiudicataria:

- 1) previsione dell'obbligo a carico dell'appaltatore, per i fini di cui all'art. 3, di comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art.2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
  - 2) previsione dell'obbligo, a carico della Stazione Appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art.93 del D. Lgs. 159/2011;
  - 3) previsione della clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive – al fine di procedere automaticamente alla risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione del sub-appalto o sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
  - 4) previsione, in caso di automatica risoluzione del vincolo, di una penale pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni ovvero – in caso di valore non determinato o determinabile - di una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le somme così acquisite dalla Stazione Appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
  - 5) impegno dell'appaltatore a denunciare all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia anche alla Stazione Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni altra illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze;
- L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della revoca degli affidamenti.

Art. 5  
(Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante)

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:

a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

- a)clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

*[Handwritten signatures]*



Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”

b) clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto legge citato in premessa.

#### Art. 6

(Prevenzione di interferenze illecite ed oneri della Stazione appaltante)

La Stazione Appaltante si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

La Stazione Appaltante si impegna altresì a comunicare senza ritardo alla Prefettura il verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 4 punto 5)

#### Art. 7

(Sub-appalti)

In caso di gare da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso con il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi delle vigenti disposizioni, la Stazione Appaltante valuterà la possibilità di inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i sub-appalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione, fatti salvi il principio di leale concorrenza tra gli operatori economici e le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

P PCL



#### Art. 8

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)

La Stazione Appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

#### Art. 9

(Sicurezza sul lavoro)

La Stazione appaltante si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Le verifiche di cui sopra potranno essere estese, previo accordo con gli organi competenti in materia di vigilanza, ai cantieri relativi ad interventi di bonifica da cemento - amianto effettuati da soggetti privati mediante un opportuno coordinamento da attivarsi con modalità anche informatizzate (da remoto).

#### Art. 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la Stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", come modificato dal D.L. 187/2010, convertito nella legge 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale

8  
B PZ





a dire le banche e Poste Italiane S.p.A., ovvero attraverso altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. La medesima Stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

#### Art. 11

(Verifica dell'applicazione del Protocollo di Legalità)

La Prefettura effettua il monitoraggio dell'applicazione del presente accordo e convoca, ove necessario, riunioni per approfondire e definire le problematiche che saranno evidenziate in sede di attuazione dell'intesa.


#### Art. 12

(Durata e richiamo di norme)

Il presente protocollo ha la durata di anni tre, decorrenti dal giorno della sottoscrizione. Per quanto non espressamente inserito nel presente documento, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Casale Monferrato , 02 febbraio 2016

Il Prefetto di Alessandria



Il Sindaco di Casale Monferrato

